

DECRETO N. 248/06

IL COMMISSARIO

VISTO l'art.32 della Costituzione che indica la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività;

VISTO l'art.82 del Regolamento del Codice della Navigazione che fa obbligo a coloro che hanno effettuato le operazioni portuali di provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine;

VISTA la Legge 28.01.1994 n.84 e s.m.i. che riordina la legislazione in materia portuale;

VISTO il D.Lgs. 27.07.1999 n.272 indicante le norme tese a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nell'espletamento di operazioni e servizi portuali;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n.152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge della Regione Lazio del 17.07.1989 n.48, la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 05.09.1996 n.7104, e la Legge della Regione Lazio del 06.08.1999 n.14 che identificano nella Amministrazione Provinciale l'autorità competente in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico;

VISTI i pareri del Ministero dell'Ambiente di cui ai decreti DEC/VIA/2935 del 22.12.1997, DEC/VIA/6923 del 28.01.2002 e del 20.12.2003, con cui si invitava l'Autorità Portuale ad implementare lo sviluppo ambientale delle infrastrutture del porto di Civitavecchia;

VISTA l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia n.10 del 15.03.2003, inerente la certificazione degli automezzi impiegati nella movimentazione di sostanze polverulente all'interno del porto di Civitavecchia;

VISTO il Regolamento di Sicurezza del porto di Civitavecchia approvato con Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo n.14 del 31.03.2003;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia n.05 del 02.02.2005, inerente le modalità di pulizia delle banchine commerciali site all'interno del porto di Civitavecchia;

VISTO il Decreto del Commissario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia n.255 del 16.12.2005, inerente la sosta temporanea delle merci all'interno del porto di Civitavecchia;

VISTA la Delibera del Comitato Portuale n.02 del 02.02.2006 con cui veniva adottato un provvedimento portante normative sulla movimentazione di sostanze polverose;

PRESO ATTO delle risultanze delle riunioni tecniche svoltesi in data 16.06.2005, 21.09.2005, 28.02.2006, 28.06.2006 e 26.07.2006 con i competenti Organi di vigilanza e controllo in materia di manipolazione di sostanze polverulente per i porti di Civitavecchia e Gaeta (Prefettura, Provincia, Comune, ARPA Lazio, Spresal ASL, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri);

RITENUTO necessario adeguare alle migliori tecnologie disponibili le operazioni di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio dei prodotti polverulenti oggetto delle attività industriali svolte all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale con l'emanazione di un apposito Regolamento che tenga conto sia delle ultime norme emanate in materia ambientale, che delle conoscenze ed esperienze maturate dall'applicazione di

Regolamenti in materia di merci polverulente all'interno del porto di Civitavecchia;

DECRETA

Art. 1

(ambito di applicazione)

Il presente regolamento ha per oggetto disposizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività industriali e dalle operazioni portuali relative a sostanze polverulente effettuate nel porto di Civitavecchia.

TITOLO I

Impianti Movimentazione Sostanze Polverulente

Art. 2

(manipolazione e produzione di sostanze polverulente)

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere incapsulate. Se non è possibile ottenere una tenuta di polvere ermetica, soprattutto nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di depolverazione.

Art. 3

(carico e scarico di navi trasportanti sostanze polverulente alla rinfusa)

Le operazioni di carico e scarico navi trasportanti prodotti polverulenti, devono essere effettuate con attrezzature, tecnologie e procedure operative tali da garantire il mantenimento o l'implementazione delle attuali condizioni di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia ambientale. In particolare le operazioni di carico/scarico nave potranno essere effettuate a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

- utilizzo di appositi scivoli rigidi di raccolta posizionati tra il ciglio banchina e la murata della nave, atti ad evitare l'accidentale caduta in mare del prodotto;

- utilizzo di tramogge munite di svasoriposte/parapolveri di grandezza superiore alle dimensioni della benna, che permettano alla stessa di scaricare all'interno della tramoggia, la cui bocca di carico dovrà essere munita di idoneo convogliatore che limiti lo spandimento della polvere all'atto della caricazione sull'automezzo;
- il livello del prodotto caricato sulla tramoggia non dovrà superare l'altezza della tramoggia al fine di consentire alla benna di essere contenuta all'interno del parapolvere.

Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti:

- punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, come parte integrante di impianti di carico e scarico pneumatici o meccanici;
- canali di scarico per veicoli su strada e rotaie;
- convogliatori aspiranti.

In particolare le tramogge senza chiusura del fondo non potranno essere utilizzate mentre sono da utilizzarsi benne del tipo *dust free* o, in subordine e dietro specifica autorizzazione rilasciata dalla Autorità Portuale acquisiti i pareri della Capitaneria di Porto, ARPA ed ASL competenti, del tipo a profili sovrapposti.

Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverazione.

In caso di condimeteo avverse, in conformità a quanto previsto dall'art.40 del Regolamento di Sicurezza vigente nel porto di Civitavecchia approvato con Ordinanza n.14/2003 del Capo del Compartimento Marittimo, le operazioni debbono essere interrotte.

Art. 4

(impianti per il convogliamento di sostanze polverulente)

Per il convogliamento di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi chiusi (condotte pneumatiche, sollevatori incapsulati, etc.). Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le

emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione.

I concessionari di aree demaniali ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice della Navigazione, su cui andranno ad essere realizzati gli impianti sopra descritti dovranno avanzare alla Provincia di Roma istanza inerente la costruzione di tali impianti secondo quanto previsto dall'art.269 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5

(magazzinaggio di sostanze polverulente)

Il magazzinaggio di sostanze polverulente deve avvenire all'interno di strutture autorizzate dall'Autorità Portuale, le cui aree di rispetto devono essere costantemente tenute pulite ed umide.

Non è consentito stoccare in cumuli a terra sostanze polverulente (caolino, carbone, pet-coke, carbonato di sodio, solfato di sodio, granaglie urea, ecc.). Le merci non polverulente potenzialmente in grado di rilasciare polveri (ad es. ferro-cromo, pietrame, etc.) devono essere coperte e/o irrorate con acqua nebulizzata al fine di impedire il rilascio di polveri, anche durante le operazioni di ricarica.

Per tutte le altre norme inerenti la sosta temporanea delle merci in ambito portuale dovranno essere integralmente rispettate le procedure previste nelle disposizioni regolamentari vigenti all'interno del porto di Civitavecchia con particolare riferimento al Decreto del Commissario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia n.255/2005.

Art. 6

(attestazione vigente normativa)

Il documento di sicurezza previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 22.07.1999 n. 272 dovrà essere integrato da una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato alla libera professione, attestante la conformità alla vigente normativa delle modalità operative e delle attrezzature impiegate nelle operazioni sopra indicate. Copia di detta relazione deve essere trasmessa alla ASL RM/F per gli eventuali atti di competenza.

Le imprese portuali che intendono movimentare sostanze polverulente all'interno del porto commerciale di Civitavecchia dovranno avanzare alla Provincia di

Roma, secondo quanto previsto dall'art.269 del D.Lgs. 152/2006, istanza descrittiva delle operazioni da esse svolte.

Nelle more del rilascio da parte dell'Amministrazione Provinciale della autorizzazione ex art.269 del D.Lgs.152/2006, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della Legge 28.01.1994 n. 84, copia della comprova della presentazione della domanda alla Provincia di Roma, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Lavoro Portuale della Autorità Portuale; una volta acquisita tale autorizzazione provinciale l'impresa dovrà trasmetterne copia all'Ufficio Lavoro Portuale della Autorità Portuale.

TITOLO II

Banchine Utilizzate per la Movimentazione di Sostanze Polverulente

Art. 7

(pulizia banchine utilizzate per la movimentazione)

Ultimate le operazioni di carico e di scarico di sostanze polverulente l'impresa che le ha eseguite deve provvedere alla pulizia delle banchine utilizzate evitando la dispersione dei materiali negli specchi acquei; nel caso si dovesse verificare una dispersione dei materiali negli specchi acquei, il *Foreman* deputato alle operazioni dovrà immediatamente avvisare di ciò l'Autorità Marittima.

Al termine delle operazioni di carico/scarico l'impresa provvederà direttamente allo spazzamento/pulizia delle banchine conferendo i rifiuti speciali prodotti durante tali operazioni alla ditta Concessionaria del servizio di pulizia e raccolta rifiuti che provvederà a trasportarli presso impianti di trattamento rifiuti attrezzati in base alle caratteristiche chimico-fisiche di tali rifiuti.

Qualora al termine delle suddette operazioni l'impresa non provveda direttamente alla pulizia delle banchine, il *Foreman* deputato alle operazioni provvederà a richiedere a mezzo fax l'intervento della ditta Concessionaria del servizio di pulizia e raccolta rifiuti che provvederà alla pulizia dei luoghi ed alla raccolta dei materiali derivanti da tali operazioni che saranno considerati rifiuti speciali e quindi avviati ad impianti allestiti a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche di tali rifiuti.

Nel caso l'impresa non provveda alla pulizia delle banchine (direttamente o a mezzo della ditta Concessionaria) l'Autorità Portuale provvederà d'ufficio alla pulizia delle stesse addebitando i costi sostenuti all'impresa.

Art. 8

(operazioni di scarico effettuate in più giorni)

Nel caso in cui le operazioni dovessero durare più giorni, ferma restando la normativa vigente in materia, dovrà essere cura della ditta Concessionaria del servizio di pulizia e raccolta rifiuti e dell'impresa operante in banchina, ognuno per la parte di propria competenza, lasciare a fine del turno di lavoro giornaliero la banchina utilizzata in condizioni ambientali idonee, in modo da non creare pericolo di danni alla salute e da non intralciare la viabilità portuale.

Art. 9

(deposito temporaneo rifiuti prodotti)

I rifiuti derivanti dal ciclo delle operazioni portuali oggetto del presente regolamento devono essere collocati, a cura e spesa dell'impresa portuale operante in banchina, in appositi contenitori scarrabili, forniti dalla Concessionaria del servizio di pulizia e raccolta rifiuti, idonei a prevenire qualunque dispersione dei rifiuti ivi raccolti. Tali contenitori, opportunamente distinti e contrassegnati possono sostare esclusivamente nelle zone indicate dalla Autorità Portuale per il tempo necessario a porre in essere le operazioni e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera m), del comma 1, dell'art.183 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 10

(documentazione inerente la gestione dei rifiuti prodotti)

Il formulario di identificazione dei rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento/pulizia porteranno quale produttore l'impresa che svolge le operazioni di carico/scarico (anche nel caso le operazioni di spazzamento/pulizia delle banchine siano effettuate dalla Concessionaria del servizio rifiuti).

Fotocopia della seconda copia del suddetto formulario di identificazione rifiuti dovrà essere trasmesso a mezzo telefax (0766/366266) dalla ditta che ha svolto le operazioni di raccolta dei rifiuti all'Ufficio Ambiente dell'Autorità Portuale.

TITOLO III

Trasporto su Gomma di Sostanze Polverulente

Art. 11

(automezzi utilizzati per il trasporto)

Gli automezzi utilizzati per il trasporto di sostanze polverulente debbono avere caratteristiche tali da impedire la dispersione delle sostanze trasportate ed essere dotati di apposito permesso di accesso in porto secondo quanto previsto nell'Ordinanza n.10/2004 dell'Autorità Portuale. Pertanto sono ammessi al trasporto tutti gli automezzi aventi caratteristiche tali (ermeticità, coperture rimovibili, etc.) che consentano di eliminare la dispersione delle sostanze polverulente durante il trasporto. Sarà cura del conducente del mezzo porre lo stesso in condizione di non disperdere polveri (chiusura valvole, stesura copertura rimovibile, ecc.) non appena terminate le operazioni di carico in banchina. A tal fine è responsabile dell'idoneità del mezzo al trasporto delle sostanze polverulente il conducente del mezzo stesso.

Art. 12

(procedure gestione sovraccarico mezzi utilizzati per il trasporto)

Nel caso i mezzi (automezzi/vagoni ferroviari) utilizzati per il trasporto di sostanze polverulente risultassero essere caricati oltre la massima portata loro consentita, le operazioni di scarico di tale sovraccarico dovranno avvenire all'interno di una zona autorizzata dalla Autorità Portuale dove a mezzo di una benna *dust free* si provvederà a rimuovere la merce in sovraccarico ed a porla:

- a) all'interno di cassoni scarrabili, che una volta riempiti saranno movimentati con automezzi dotati di opportuna attrezzatura ed avviati alla filiera produttiva dedicata a tali materiali polverulenti;
- b) oppure, su altri automezzi in attesa di essere caricati con la stessa tipologia di materiale.

Non è consentito lo scarico del sovraccarico ribaltando a terra il contenuto del cassone di carico del mezzo (automezzo/vagone ferroviario).

Art. 13

(pulizia automezzi utilizzati per il trasporto)

Prima di lasciare il luogo di carico gli automezzi dovranno essere oggetto di accurate operazioni di pulizia della carrozzeria, incluse le gomme. Tali operazioni di pulizia dovranno preferibilmente essere condotte ad “umido” ed in ogni caso dovranno essere effettuate avendo cura di non disperdere nell’ambiente le eventuali sostanze polverulente rimosse dall’automezzo, evitando in particolare la caduta in mare o nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche. La responsabilità della pulizia del mezzo è a carico dell’impresa che svolge le operazioni di carico/scarico in banchina, pertanto il *Foreman* deputato alle operazioni dovrà verificare il corretto svolgimento delle stesse.

Art. 14

(pulizia tramogge utilizzate per il carico dei mezzi)

Completate le operazioni di sbarco nave o ricarico materiali su mezzi di trasporto terrestri, le tramogge utilizzate per questo scopo dovranno essere oggetto di accurate operazioni di pulizia della carrozzeria, incluse le gomme. Tali operazioni di pulizia dovranno preferibilmente essere condotte ad “umido” ed in ogni caso dovranno essere effettuate avendo cura di non disperdere nell’ambiente le eventuali sostanze polverulente rimosse dalla tramoggia, evitando in particolare la caduta in mare o nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche. La responsabilità della pulizia del mezzo è a carico dell’impresa che svolge le operazioni di carico/scarico in banchina, pertanto il *Foreman* deputato alle operazioni dovrà verificare il corretto svolgimento delle stesse.

Art. 15

(materiali derivanti dalla pulizia di mezzi e tramogge)

I materiali che si originano dalle operazioni di pulizia delle tramogge di carico e dei mezzi coinvolti nelle operazioni di trasporto sono considerati rifiuti speciali ed andranno gestiti con le procedure indicate nel Titolo II del presente Decreto.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 16

(sanzioni ed azioni di controllo)

I contravventori del presente Decreto incorreranno nelle sanzioni di cui all'art.1174 del CdN, semprechè il fatto non costituisca più grave reato. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Salvo speciali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Portuale, l'impiego di attrezzature e procedure difformi da quelle indicate nella relazione di cui all'art.6 del presente Decreto comporterà la sospensione delle autorizzazioni a svolgere operazioni e servizi in ambito portuale ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 fino quando non siano ripristinate le condizioni operative indicate nella suddetta relazione.

Lo svolgimento delle operazioni di trasporto su gomma in difformità a quanto previsto dal Titolo III del presente Decreto comporterà revoca al permesso di accesso al porto di Civitavecchia rilasciata ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione in favore della ditta di autotrasporto.

Art. 17

(forme di pubblicità ed entrata in vigore)

Il presente Decreto entra in vigore il 01.01.2007, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art.6 del presente decreto, che hanno efficacia immediata ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione ex art. 16 della Legge 84/1994.

Copia del presente decreto viene trasmessa alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia ed al Comune di Civitavecchia per l'affissione presso gli albi di tali Enti.

Civitavecchia, 31.07.2006

IL COMMISSARIO
(Giovanni Moscherini)